

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO DI  
INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA  
AGENZIA REGIONALE LIGURE  
I.R.E. S.p.A.**

**AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001  
PARTE SPECIALE**

**PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E  
DELLA TRASPARENZA 2023-2025  
AI SENSI DELLA L.190/2012**

Marzo 2023

I.R.E. S.p.A.  
Sede legale in Genova, Via Peschiera, n. 16  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 02264880994

## Indice

<b>MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI ANTICORRUZIONE (EX L.190/12)</b> .....	2
1. Premessa .....	2
2. Contesto organizzativo interno di I.R.E. S.p.A. ....	4
3. Contesto esterno .....	7
4. Oggetto e finalità del Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.....	14
5. Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.	15
6. Aree maggiormente a rischio corruzione .....	17
7. Controllo e prevenzione del rischio- Codice etico.....	20
8. Trasparenza ed accesso alle informazioni.....	21
9. Inconferibilità ed incompatibilità .....	25
10. Formazione del personale .....	28
11. Rotazione degli incarichi (ordinaria e straordinaria).....	29
12. Doveri di comportamento .....	31
13. Conflitto di interessi .....	31
14. Incompatibilità successiva (c.d. "pantouflage").....	33
15. Monitoraggio.....	35
16. Relazione dell'attività svolta .....	37
17. Programmazione triennale .....	37

## **MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI ANTICORRUZIONE (EX L.190/12)**

### **1. Premessa**

Il presente documento illustra la strategia di prevenzione della corruzione e definisce gli obiettivi di trasparenza che I.R.E. S.p.A. adotta per il triennio 2023-2025. In continuità rispetto ai precedenti documenti a valenza triennale in termini di programmazione, ma redatti e aggiornati ogni anno, così come da indirizzi ANAC, il presente Piano si pone l'obiettivo di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, ricomprendendo al proprio interno anche la nozione di cattiva amministrazione, facendo riferimento ad un ambito di azione più ampio rispetto a quello relativo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale e volendo andarsi ad integrare con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di IRE di cui costituisce parte speciale. Nella stesura del presente Piano sono state prese in considerazione le indicazioni previste dal PNA 2022, nonché i recenti *"Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza"* approvato dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022.

I documenti di programmazione nazionali sottolineano come i PTPC devono assumere un valore programmatico, dovendo necessariamente pianificare gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione fissati dall'organo di indirizzo. I principali strumenti previsti sono:

- adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- adempimenti di trasparenza;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (inconferibilità per gli incarichi dirigenziali);
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- la c.d. "incompatibilità successiva" per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è completato da una serie di decreti attuativi e circolari esplicative dell'A.N.A.C., in particolare:

- riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012, D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013;
- determinazione ANAC n. 883 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;
- D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D. Lgs. n.100 del 16 giugno 2017;
- legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi a sovvenzioni e incarichi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 2 bis del D. Lgs. 33/2013;
- determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- *Whistleblowing*: Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. In vigore dal 29/12/2017;
- delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 relativa a ruolo e poteri del RPCT;

- delibera ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico nell'implementazione del Piano di Prevenzione della Corruzione possono fare perno sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi D. Lgs. 231/01 qualora già posto in essere dall'ente, ma estendendone l'ambito di applicazione a tutti i reati considerati, dal lato attivo e passivo, nella L. n. 190 del 2012 anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve definire meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate ed alla loro attuazione.

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di Prevenzione ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale da artt. 314 a 360, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico debbono inoltre nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale è altresì incaricato di vigilare su eventuali contestazioni e segnalazioni previste dalla Normativa in esame.

## **2. Contesto organizzativo interno di I.R.E. S.p.A.**

I.R.E. S.p.A., in relazione al suo oggetto sociale, si occupa dei seguenti aspetti:

- a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonché, all'effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;

- b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi sopra indicati;
- c) attività tecnico, amministrative e strumentali preposte alle attività indicate alle lettere a) e b).

I.R.E. S.p.A è un soggetto con elevata professionalità nei **settori dell'ingegneria, dell'architettura, dell'energia e degli appalti pubblici**, può lavorare a servizio dei propri soci con un approccio qualificato e interdisciplinare, ivi compresi gli aspetti economico-finanziari e gestionali delle iniziative seguite, e che costituisce un unicum a livello regionale.

Dal punto di vista societario I.R.E. S.p.A. è una **società interamente pubblica, in house di Regione Liguria attraverso FI.L.S.E. S.p.A**, che può operare a servizio dei propri soci e degli enti del sistema allargato regionale. Sono soci di I.R.E. S.p.A., oltre a FI.L.S.E. S.p.A, diversi altri Enti territoriali ed Enti pubblici, quali Comuni, Province, A.R.T.E., Camere di Commercio, Università di Genova.

La Società opera quale stazione appaltante per conto dei soci e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (come confermato dalla recente l.r. 2/2021).

Nello specifico la Società si occupa di:

- a) attività di gestione, riqualificazione valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;
- b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche e al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;
- c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, non-

ché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;

- d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi nonché di integrare gli investimenti diretti regionali.


La società può compiere tutte le attività rientranti nei settori energetico, infrastrutturale e del recupero edilizio e urbano ancorché non espressamente elencate nelle precedenti lettere a), b) e c).

La società può compiere altresì tutte le attività ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Si segnala che la Società ha formalizzato in data 22.11.2018 la richiesta di aderire alla Convenzione per la Stazione Unica Appaltante da sottoscrivere tra le Prefetture di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova, al fine di conformarsi alle previsioni ivi inserite, anche con riferimento alle previsioni antimafia e a titolo di maggior tutela delle Stazioni Appaltanti committenti di IRE.

La Società opera presso la sede legale sita in Genova, Via Peschiera n. 16 e presso la sede operativa sita in Genova, Via XX Settembre n.41 presso la quale si trovano la divisione energia, la divisione sanità, tutela del territorio e programmi di interesse strategico e la divisione amministrazione e gestione societaria, legale, controllo e personale. Nel dicembre 2018 la Società, a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda tecnico della Insedimenti Produttivi Savonesi S.C.p.A., ha acquisito una nuova sede operativa sita in Savona, presso il campus universitario.

L'organigramma della struttura della Società è riportato nello schema alla pagina seguente.



### 3. Contesto esterno

È da ritenersi tutt'ora valida l'analisi effettuata in occasione del PTPCT 2022-2024 in quanto l'attuale contesto storico è ancora caratterizzato da situazioni emergenziali e straordinarie: l'epidemia Covid-19, non del tutto in via di risoluzione, e la conseguente crisi sanitaria, sociale ed economica, in essere dal 2020, le misure normative, economiche, fiscali, sociali previste dal Piano definito ed attuato dall'Unione Europea per consentire la ripresa e dal correlato Piano nazionale (PNRR), che è stato e sarà promotore di molte attività nel corso del 2023, le crisi internazionali che si ripercuotono anche in ambito economico, soprattutto da inizio 2022, con riferimento all'ambito europeo. Di seguito vengono fornite alcune indicazioni in merito al contesto della Regione Liguria, a rilevanza per le attività poste in essere da I.R.E. con particolare riferimento alle attività di centrale di committenza e di stazione appaltante per opere pubbliche

nei settori delle infrastrutture, della sanità, dell'edilizia scolastica e della riqualificazione urbana, nonché alle attività nei settori dell'energia con particolare riferimento alla pianificazione energetica ed al supporto agli enti del Servizio Sanitario Regionale.

### Situazione socio economica

La dinamica imprenditoriale ligure del terzo trimestre 2022 mostra una leggera diminuzione del numero delle imprese attive rispetto allo stesso periodo del 2021.

In Liguria, nel III trimestre del 2022, continua dunque il trend di decrescita iniziato nel I trimestre dell'anno, complici anche la guerra nell'Europa dell'Est ed il caro energia: nello specifico, lo stock di imprese registrate segna una diminuzione pari allo 0,6% e le imprese attive calano dell'1,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. La diminuzione regionale è coerente con l'andamento medio nazionale, sebbene presenti livelli di intensità opposti: la diminuzione dello stock di imprese registrate, infatti, risulta meno intensa della media italiana (pari a -1,1%), mentre per le imprese attive il calo ligure presenta un'intensità maggiore di quasi un punto percentuale rispetto al dato nazionale (pari a -0,8%).

A livello territoriale il decremento delle imprese attive interessa tutte le quattro province liguri: Imperia presenta il calo più significativo (-3,0% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente), seguita da Savona (-2,1%), La Spezia (-1,7%) e Genova (-1,1%).

A livello settoriale, in Liguria, le imprese attive diminuiscono nei seguenti settori: «Agricoltura» (-1,9%), «Industria in senso stretto» (-3,3%), «Costruzioni» (-1,1%) «Commercio» (-3,4%), «Trasporti e magazzinaggio» (-3,6%), «Servizi di alloggio e ristorazione» (-1,0%). Rimane invece invariato il numero di imprese della categoria «Altri servizi alla persona».

Infine, si rilevano incrementi per quanto riguarda i seguenti settori:

- «Servizi alle imprese»: +0,3%;
- Categoria residuale «altri servizi»: +42,6%.

Il numero delle imprese a carattere artigiano è in diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (-0,7% sia per le imprese registrate che per quelle attive). Per entrambi gli stock, il decremento risulta inferiore alla media nazionale.

La dinamica negativa interessa tre province liguri, con riferimento ad entrambi gli stock considerati; l'unica eccezione è rappresentata da Genova, dove si registra una crescita dei due aggregati (+1,1% sia per le imprese registrate che per le attive).

In termini tendenziali, il tasso di artigianalità della regione rimane invariato, con un

valore di 26,8%. L'indicatore migliora nei settori «costruzioni» e nella categoria residuale «altri settori», rimane invariato nei settori «agricoltura» e «commercio» e si riduce nei settori rimanenti.

Il settore del commercio registra un calo del numero delle imprese sia registrate (-2,2%) che attive (-3,4%). Nel caso delle imprese attive, la flessione regionale è più intensa di quella sperimentata a livello nazionale (-2,5%) mentre la situazione opposta si rileva per le imprese registrate (media nazionale: -2,7%).

La dinamica negativa coinvolge, per entrambi gli stock, tutte le province della regione. Imperia presenta, in entrambi i casi, la dinamica negativa più intensa.

In termini sub-settoriali, le imprese attive operanti nel commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) sperimentano la contrazione più intensa (-4,2%), seguite dalle imprese operanti nel commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli), dove la diminuzione è pari a -3,2%.

Nel III trimestre 2022, il numero di startup innovative in Liguria aumenta del 5,8% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Aumenta anche il rapporto delle start up innovative sul totale nazionale, sebbene solo leggermente (+0,02%).

Nello specifico, il numero di startup innovative della regione è pari a 255 unità (15° valore tra le regioni italiane). L'80,0% di esse è concentrato nella provincia di Genova a cui seguono, per intensità decrescente, La Spezia (con 7,8% delle unità complessive), Savona (6,3%) e Imperia (5,9%).

Con riferimento al comparto turistico gli arrivi registrati in Liguria nel periodo gennaio-maggio 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultano quasi triplacati passando da 497.526 a 1.467.958. Continua pertanto il trend positivo del turismo in Liguria, iniziato nel 2021 dopo il periodo pandemico. La provincia che nei primi 8 mesi dell'anno ha registrato il maggior numero di arrivi risulta Genova, mentre si conta il maggior numero di presenze nella provincia di Savona.

Dall'analisi degli indicatori del mercato del lavoro sui dati diffusi da ISTAT e relativi al II° trimestre dell'anno 2022 prosegue il trend in crescita dell'occupazione in Liguria. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso sono 30.564 gli occupati registrati in più (+5,1%). L'incremento si registra in entrambe le componenti di genere ma con una percentuale più marcata nei maschi (+7,2% maschi; +2,5% femmine). L'aumento del numero di occupati si rileva anche a livello nazionale, anche se la variazione tendenziale (+3,0%) è più contenuta rispetto al dato ligure. All'aumento dell'occupazione si contrappone la diminuzione del numero di disoccupati e di inattivi; rispetto al II° trimestre del 2021 il tasso di disoccupazione 15-74 anni cala di 1,6 punti percentuali attestandosi al 7,2% e il tasso di inattività (28%) decresce di 1,9 punti percentuali.

Nel III trimestre del 2022, il livello dei tassi di occupazione e disoccupazione colloca la Liguria in una posizione intermedia tra le performance del Nord Ovest (migliori) e quelle dell'Italia nel suo complesso (peggiori). Il livello del tasso di inattività è invece il più basso dei tre contesti di riferimento.

In termini di dinamica, i tassi riferiti alla Liguria mostrano un incremento per il tasso di occupazione (+2,8 punti percentuali) ed un decremento per il tasso di disoccupazione (-1,6 punti percentuali) e di inattività (-1,9 punti percentuali).

L'incremento del tasso di occupazione risulta più intenso della variazione registrata dai due contesti territoriali di riferimento. Anche la diminuzione del tasso di disoccupazione, concorde con la media italiana e del Nord-Ovest, è in linea con la variazione nazionale e più intensa della diminuzione registrata dal Nord-Ovest. Anche per il tasso di inattività l'andamento regionale ricalca quello dei comparti di riferimento, mostrando la decrescita più intensa.

Nel III trimestre 2022 la Liguria registra un incremento delle forze lavoro (+3,0%, pari a circa 19 mila unità in più). Nel medesimo periodo si registra quindi un corrispondente calo della popolazione inattiva di circa 19 mila unità (pari a -2,3%).

Per quanto riguarda la forza lavoro, aumentano sia gli occupati (+2,8%, ossia circa 17 mila unità in più), sia le persone in cerca di occupazione (+4,9%, ossia circa 2 mila unità in più).

Con riferimento alla popolazione inattiva, invece, si evidenzia un decremento sia delle forze di lavoro potenziali (-5 mila unità, ossia -13,2%), sia delle persone che non cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare (-15 mila unità, ossia -6,1%).

La dinamica positiva degli occupati (+2,8%) interessa, però, la sola componente maschile (+5,3%), la cui crescita compensa la lieve diminuzione registrata per la parte femminile (-0,1%). A livello settoriale l'andamento positivo è riconducibile al comparto dei servizi e delle costruzioni, che registrano un incremento degli occupati rispettivamente del 4,6% e del 7,5%. L'incremento nelle costruzioni non è sufficiente a bilanciare il calo registrato dal comparto industriale nel suo complesso; in diminuzione anche l'agricoltura (-20,2%).

Risulta in crescita, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il numero degli occupati alle dipendenze (+6,7%). In questo caso l'incremento tendenziale risulta omogeneo tra la componente maschile e quella femminile (+6,6% e +6,7% rispettivamente).

Per quanto riguarda i disoccupati, il loro incremento è riconducibile alla crescita dei disoccupati ex-occupati (+29,1%) e dei disoccupati senza esperienze di lavoro (+8,1%). I disoccupati ex-inattivi presentano invece una diminuzione del 34,1%.

Con riferimento all'andamento dell'economia, l'analisi del territorio regionale esposta nel Bollettino statistico della Liguria – Novembre 2022", elaborato dal Settore Programmazione Finanziaria e Statistica di Regione Liguria su dati Prometeia e ISTAT, evidenzia valori incoraggianti che provengono anche dalla spesa per consumi delle famiglie dove il dato ligure presenta un incremento sensibilmente maggiore rispetto al dato italiano e dagli investimenti fissi lordi dove la Liguria presenta una decrescita meno marcata rispetto alla media nazionale. Per quanto concerne il PIL Pro Capite e la produttività, la Liguria si assesta in entrambi i casi sopra la media nazionale. La stima del PIL regionale per il 2022 si allinea al dato nazionale superandolo dello 0,1%. Questi dati in merito all'analisi socio economica della Regione Liguria assumo rilevanza, se pur parziale, in merito all'attività di gestione dei fondi diretti sia ad imprese che famiglie, come sopra accennato.

#### Commissione di reati

Alla data della stesura del presente documento, non risulta ulteriormente aggiornato il lavoro di analisi svolto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della polizia criminale – Servizio analisi criminale, che ha pubblicato nel febbraio 2022 un Report inerente i reati corruttivi, visionabile al seguente link

[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/report\\_reati\\_corruttivi\\_02.2022.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/report_reati_corruttivi_02.2022.pdf)

ove è stata effettuata una analisi dei delitti legati al fenomeno corruttivo, ricompresi tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, che sono contemplati nel titolo II del libro II del Codice penale e riguardano gli illeciti che incidono negativamente sulle attività dello Stato e degli Enti pubblici.

Nel Report sono, quindi, state individuate dodici fattispecie (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata pubblico servizio, di pene per il corruttore, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, traffico di influenza illecite), in relazione alle quali è stata fatta una valutazione dell'evoluzione del fenomeno a livello nazionale per individuare le aree geografiche che risultano maggiormente interessate, analizzando un periodo di tempo ampio, che va dal 2004 al 2021, sviluppando poi degli approfondimenti in relazione al triennio 2019-2021. Di tale documento, cui si rimanda per un approfondimento dettagliato, si riportano i dati relativi alla Regione Liguria:

Rapporto dei 12 reati a fenomenologia corruttiva nel triennio 1° gennaio 2019 – 31

dicembre 2021 per 100 mila abitanti:

<b>Regione Reati Comm</b>	<b>per 100K Res</b>
<b>MEDIA NAZIONALE</b>	<b>10,03</b>
<b>LIGURIA</b>	<b>6,19</b>

Il Report ha poi provveduto ad aggregare i dati suddividendoli in 4 macro categorie, di cui si fornisce il dettaglio in calce, sempre in relazione alla Regione Liguria:

- concussione (artt. 317 e 319 quater c.p.);
- reati corruttivi (artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322 e 346 bis c.p.);
- peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.);
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

Rapporto reati di concussione (artt. 317 e 319 quater c.p.) nel triennio 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 per 100 mila abitanti:

<b>Regione</b>	<b>Reati Comm per 100K Res</b>
<b>MEDIA NAZIONALE</b>	<b>0,47</b>
<b>LIGURIA</b>	<b>0,12</b>

Rapporto reati corruttivi (artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322 e 346 bis c.p.) nel triennio 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 per 100 mila abitanti:

<b>Regione</b>	<b>Reati Comm per 100K Res</b>
<b>MEDIA NAZIONALE</b>	<b>1,80</b>
<b>LIGURIA</b>	<b>0,87</b>

Rapporto peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.) nel triennio 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 per 100 mila abitanti:

<b>Regione</b>	<b>Reati Comm per 100 Res</b>
<b>MEDIA NAZIONALE</b>	<b>1,82</b>
<b>LIGURIA</b>	<b>1,98</b>

Rapporto abuso di ufficio (art. 323 c.p.) nel triennio 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 per 100 mila abitanti:

<b>Regione</b>	<b>Reati Comm per 100K Res</b>
<b>MEDIA NAZIONALE</b>	<b>5,94</b>
<b>LIGURIA</b>	<b>3,22</b>

Da tale analisi di dettaglio si evince che la Liguria si attesta sostanzialmente sempre sotto la media nazionale, salvo per i reati di peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Di seguito si illustrano dati (complessivi per l'Italia e specifici per la Liguria) relativi ad altre fattispecie di reato le quali, sebbene non rientranti tra i delitti contro la pubblica amministrazione, possono ritenersi significativi ai fini della descrizione del contesto in

relazione alla tematica della prevenzione della corruzione.

	<i>numero di delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (fonte dei dati: ISTAT)</i>					
	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
<b>Reato</b>	<b>Italia</b>	<b>Liguria</b>	<b>Italia</b>	<b>Liguria</b>	<b>Italia</b>	<b>Liguria</b>
associazione per delinquere	395	9	466	9	611	22
associazione di tipo mafioso	160	2	132	1	117	0
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1836	63	1765	35	1363	49

#### Impatto del contesto esterno sul contesto interno

Le situazioni straordinarie ed emergenziali degli ultimi anni hanno richiesto, e richiederanno ancora presumibilmente, un adattamento importante alla struttura organizzativa interna alla Società sotto molteplici aspetti, con particolare riferimento a:

1. procedure adottate;
2. organico;
3. modalità di lavoro.

Con riferimento al punto 1), la Società, nel corso del 2022, ha gestito diverse commesse finanziate con fondi del PNRR dovendo rispettare gli adempimenti relativi. Ciò ha richiesto l'implementazione di modalità organizzative volte ad una sempre maggior semplificazione per rispondere alle esigenze di tempistiche sempre più stringenti, pur restando in linea coi dettami di cui al procedimento amministrativo e delle altre normative specifiche di settore.

Con riferimento al punto 2), in previsione dell'aumento del carico di lavoro, si renderà

necessaria l'integrazione in organico di maggiore personale, sia con contratti di lavoro dipendente che in distacco, e il ricorso a stage/tirocini, andando dunque a creare un maggiore sforzo organizzativo in termini di formazione ed integrazione.

Con riferimento alle modalità di lavoro, la Società, a partire dal primo novembre 2021, ha avviato la modalità di lavoro da remoto otto giorni al mese. Stante il buon livello di organizzazione raggiunto da remoto e la non onerosità a carico della Società, la direzione ha deciso di mantenere ancora in essere la modalità di lavoro agile per l'anno 2023.

Al riguardo si precisa che durante il periodo di pandemia lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto dei dipendenti non ha pregiudicato né ridotto l'efficienza della Società che anzi ne ha tratto dei benefici; nello specifico il personale tutto, anche nel corso del 2022, ha dimostrato partecipazione, disponibilità, serietà, e, in generale, una grande collaborazione con spirito adattativo, che ha consentito alla Società di non accumulare ritardi e di garantire elevati livelli di servizio.

#### **4. Oggetto e finalità del Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.**

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che aggiorna la precedente programmazione triennale, viene redatto coerentemente con quanto indicato da ANAC nelle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza". Pertanto, in adesione alla normativa in essere, con il presente documento, I.R.E. S.p.A. intende aggiornare un piano programmatico finalizzato all'individuazione, implementazione e gestione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la stessa repressione alla corruzione abbia quale base di partenza una politica di prevenzione della stessa.

I Destinatari del PTPC sono l'amministratore unico, il vertice, i componenti degli organi di controllo/vigilanza, i dipendenti/collaboratori di I.R.E. S.p.A, i revisori dei conti e, per le parti pertinenti, i consulenti ed i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

In un'ottica sistemica, nel presente Piano si definiscono, inoltre, le azioni della Società volte a promuovere tutti i meccanismi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità,

tramite sia lo sviluppo di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione sia attraverso procedure dedicate alla selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.

Infine, nel presente documento vengono definite misure individuate alla luce delle indicazioni contenute nella legge, le quali sono fatte oggetto di integrazione nel corso del triennio. Il presente Piano verrà aggiornato annualmente come stabilito dalla normativa vigente ed adeguato agli eventuali indirizzi forniti a livello nazionale; esso trova la propria estensione su tutte le attività svolte dalla Società ed innanzi meglio descritte.

## **5. Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza**

L'ANAC nella delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - relativa all'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - ha confermato, sotto il profilo interpretativo, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (nel seguito RPC), sia identificato con riferimento ad entrambi i ruoli di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Il RPCT all'interno di ciascuna amministrazione svolge un ruolo trasversale e, allo stesso tempo, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione. Esso è chiamato anche a verificarne il funzionamento e l'attuazione.

In ordine ai requisiti soggettivi per lo svolgimento del suddetto incarico, l'ANAC ha confermato i requisiti previsti dalla delibera n. 8 del 17 giugno 2015.

Il D.Lgs.97/2016 ha inoltre previsto che dovessero essere assicurati al RPCT poteri e strumenti idonei all'esercizio delle funzioni assegnate, ferma restando l'autonomia di ogni amministrazione nella ricerca delle soluzioni organizzative ritenute migliori, anche attraverso la previsione di un'apposita struttura di supporto alle attività del RPCT. Tali aspetti sono stati successivamente messi in evidenza anche nei piani anticorruzione nazionali.

I.R.E. S.p.A, ha individuato, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Dott. Marco Segni.

Il RPCT svolge i compiti indicati dalla Legge e dalle norme in materia di corruzione e trasparenza, di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità, di cui alla Legge 190/2012 ed al D.Lgs. 39/2013, elabora la relazione sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione.

Compito primario del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è la predisposizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, per ogni

anno entro il 31 gennaio (prorogato al 31 marzo anche per l'anno 2023), con supporto dei diversi uffici della Società e l'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo. Il Piano viene trasmesso, a cura del Responsabile, ad A.N.A.C. e pubblicato sul *sito internet* della Società.

Ai sensi della Legge 190/2012, al RPCT sono assegnati i compiti di seguito indicati:

- a) elabora la proposta di PTPC entro i termini previsti dalla normativa vigente.  
La proposta di Piano è formulata nel rispetto degli obiettivi strategici definiti dall' Organo amministrativo a norma dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, sulla base delle informazioni e notizie rese dai Dirigenti e Quadri Apicali quali Referenti del RPCT e in coordinamento con il Modello 231;
- b) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPC e, a tal fine, redige nei termini di legge una relazione annuale col resoconto dell'efficacia delle misure di prevenzione;
- c) propone modifiche al PTPC in caso di mutamenti dell'organizzazione o di accertamento di significative violazioni o di cambiamenti normativi;
- d) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza quale misura di prevenzione obbligatoria atta ad assicurare la pubblicazione e l'accessibilità totale alle informazioni, dati e documenti a norma del D.Lgs n. 33/2013 anche attraverso l'implementazione tecnica e tecnologica e l'aggiornamento della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale [www.ireliguria.it](http://www.ireliguria.it) e l'esercizio dell'accesso civico;
- e) definisce, unitamente ai Referenti, il piano formativo individuando le diverse tipologie di formazione e il personale interessato;
- f) presenta, su proposta e d'intesa con il Referente competente ove applicabile, il piano di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ovvero adotta misure alternative;
- g) cura la diffusione della conoscenza del codice etico e il monitoraggio sulla sua attuazione;
- h) segnala - a norma dell'art. 1, c. 14, della Legge 190/2012- i casi di mancato rispetto delle misure di prevenzione del PTPC e di inadempimento, ritardato adempimento, adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'AU, all'ODV, e, in relazione alla loro gravità, delle sanzioni disciplinari;
- i) presenta denuncia alla competente autorità giudiziaria ove riscontri fatti che rappresentano notizia di reato o suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa;

- j) vigila sull'applicazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

## **5.1 POTERI**

Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel PTPC. A tal fine, il RPCT:

- effettua controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnala l'inadempimento all'AU, e al Collegio Sindacale;
- collabora con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza.

Per l'espletamento dei propri compiti il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere qualsiasi informazione per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Al RPCT non competono poteri sanzionatori ad eccezione di quelli di cui all'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, come precisati nelle Linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

Il RPCT garantisce idonei flussi informativi atti a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In particolare, il RPCT:

- riferisce all'AU sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito;
- informa tempestivamente l'AU, il Collegio Sindacale, l'ODV circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle proprie attività.

## **6. Aree maggiormente a rischio corruzione**

In relazione alla funzione propria del presente Piano, la primaria esigenza dello stesso si concretizza nell'individuazione delle attività, svolte dalla Società, nel cui ambito si possa configurare un maggior e più elevato rischio di corruzione; ciò per attuare tutte le misure finalizzate sia alla prevenzione della medesima sia alla sua repressione in modo da assicurare adeguati livelli di trasparenza.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 190/2012, all'art. 1, comma 9, lett. a), si è proceduto ad una prima diretta individuazione degli ambiti di analisi obbligatoria in

quanto più esposti al rischio (vedi determinazione n. 8 del 17 giugno 2015) dell'A.N.A.C., in seno alla Società, e rappresentati dalle seguenti attività:

- A. appalti e conduzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- B. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- C. selezione e gestione del personale.

Oltre a queste, I.R.E. S.p.A. ha in seguito individuato le seguenti aree di attività, legate alle specifiche funzioni svolte, che con il presente aggiornamento di ritiene di confermare:

- D. convenzioni;
- E. area amministrativa;
- F. aree tecniche.

Nella tabella che segue sono riportati i procedimenti, che all'interno delle attività più esposte al rischio, presentano, sulla base dell'analisi effettuata per la definizione del Modello Organizzativo 231, rischi di corruzione, individuando per ognuna il livello (o grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività, al fine di graduare corrispondentemente le relative misure di prevenzione o correttive. La valutazione è stata aggiornata a seguito dell'ultima revisione dell'Organigramma effettuata con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 68 del 04 dicembre 2018, aggiornata con Determinazione n. 89 in data 21 gennaio 2020 ed è stata sottoposta a revisione in relazione ai profili di rischio suddivisi per aree, tenendo conto di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Le funzioni coinvolte nella mappatura, e presenti presso la società, sono di seguito classificate in:

**Area 1:** Divisione sanità, tutela del territorio, e programmi di interesse strategico;

**Area 2:** Nuova procedura Ospedale Felettino;

**Area 3:** Divisione amministrazione, gestione societaria e supporto amministrazioni;

**Area 4:** Divisione Energia.

**Amministratore Unico (AU);**

<b>Attività</b>	<b>Procedimenti</b>	<b>Funzioni coinvolte</b>	<b>Grado di rischio</b>
A-B	Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti	Area 3 - AU	MEDIO
A	Selezione fornitori	Area 1 - Area 2 - Area 3 e 4 - AU	MEDIO
A	Affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture anche con riferimento all'adesione di convenzioni CONSIP e all'utilizzo del MEPA	Area 1 - Area 2 - Area 3 e 4 - AU	MEDIO
A	Vigilanza sulla corretta esecuzione degli incarichi esterni e degli appalti di lavori	Area 1 - Area 2 - Area 3 - AU	ALTO
A	Gestione rifiuti e applicazione normativa sicurezza D.Lgs. 81/2008	Area 1 - Area 2 - Area 3 - AU	MEDIO
C	Pagamento di emolumenti, compensi accessori e rimborsi a favore del personale della Società	Area 3 - AU	MEDIO
C	Progressioni di carriera	Area 1 - Area 3 e 4 - AU	MEDIO
D	Rapporti con Regione Liguria e FI.L.S.E. con riferimento al rispetto del controllo analogo	Area 3 - AU	MEDIO

<b>Attività</b>	<b>Procedimenti</b>	<b>Funzioni coinvolte</b>	<b>Grado di rischio</b>
D	Stipulazione convenzioni con Regione Liguria e FI.L.S.E. e soci committenti	Area 1 - Area 2- Area 3 e 4 - AU	MEDIO
D	Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Area 1 - Area 2- Area 3 e 4 - AU	MEDIO
D	Vigilanza sulla corretta esecuzione delle convenzioni e dei progetti	Area 1 - Area 2- Area 3 e 4 - AU	MEDIO
E	Gestione della cassa	Area 3 - AU	BASSO

Per le attività alle lettere A e B) si evidenzia che le stesse sono in gran parte disciplinate da specifiche normative di settore, anche di valenza nazionale, che prevedono già progressivi stati di avanzamento e specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa. Si prevede nel corso del 2023 di sottoporre ad ulteriore verifica la mappatura delle attività a rischio, dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle opportune misure di prevenzione.

#### **7. Controllo e prevenzione del rischio- Codice etico**

Il Codice Etico, adottato dalla Società nel 2014 nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001, costituisce parte integrante e sostanziale anche del presente PTPC. In data 20 settembre 2021 la Società ha approvato l'aggiornamento del Codice Etico, a seguito della revisione da parte della capogruppo FI.L.S.E. del proprio Codice, cui la Società si è conformata. L'Aggiornamento è stato formalmente notificato a tutti i dipendenti, che sono stati adeguatamente informati, e pubblicato sul sito aziendale. Il Codice Etico definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti di I.R.E. S.p.A. sono tenuti ad osservare.

Il Codice è destinato agli organi sociali, al personale (Dirigenti, dipendenti e collaboratori) di I.R.E. S.p.A., ai consulenti ed ai fornitori di beni e servizi, anche professionali, nonché a chiunque svolga attività per I.R.E. S.p.A. anche senza rappresentanza.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito web della Società nella sezione "Chi Siamo".

In ordine al regime sanzionatorio applicato nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Etico, si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Il processo sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel codice etico può essere attivato anche dal RPCT.

## **8. Trasparenza ed accesso alle informazioni**

La presente sezione del PTPC illustra le misure organizzative volte a dare effettiva attuazione agli obblighi di trasparenza come disposti dalla L. 190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 – come modificato dal D. Lgs. 97/2016 - e dai successivi provvedimenti emanati dall'ANAC.

L'art. 1 del D.Lgs 33/2013 – come novellato dal D.Lgs 97/16 - ribadisce come la trasparenza debba essere intesa come *"accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

L'art. 3 dello stesso D. Lgs. 97/16 introduce, nel corpo del D. Lgs. 33/2013, il nuovo art. 2-bis che nel disciplinare l'ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di trasparenza ha sancito il principio secondo cui la disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni trovi applicazione, "in quanto compatibile" anche per le società in controllo pubblico.

I dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 sono pubblicati nella sezione Società Trasparente del sito [www.ireliguria.it](http://www.ireliguria.it). In accordo con quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, per ogni tipologia di dati identificati dal Decreto, la Società ha definito gli specifici documenti da pubblicare sul sito dove sono state alimentate tutte le sottosezioni nel cui ambito soggettivo ricade la Società, – Elenco degli Obblighi di Pubblicazione vigenti – alla Delibera n. 1310/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. I dati sono in costante aggiornamento.

A tale fine, si precisa che:

Il Responsabile della Trasparenza svolge continuamente un'azione di monitoraggio e controllo sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Si prevede che anche per il 2023 tale attività sia svolta in collaborazione con l'OdV.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avviene nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I.R.E. provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. A tal fine è costante il confronto tra DPO e RPCT, che, per la parte di propria competenza, cura l'oscuramento dei dati non pertinenti nei documenti oggetto di pubblicazione.

Per quanto concerne l'istituto dell'**Accesso Civico**, si evidenzia che nel 2016<sup>1</sup> è stata introdotta una nuova tipologia di accesso ai dati, il c.d. "**Accesso civico generalizzato**" che si affianca al precedente istituto dell'accesso civico (c.d. semplice) avente ad oggetto dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria previsto dal co.1 dell'art 5 del D.Lgs. 33/2013 ed all' "accesso documentale" disciplinato dalla L. 241/1990 avente ad oggetto dati e documenti per i quali vi è da parte dell'istante "*un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

Con la delibera n.1309/16 l'ANAC ha definito le esclusioni e i limiti al diritto di accesso civico generalizzato disciplinato dall'art. 5, c. 2 del D.Lgs 33/2013 (c.d. decreto Trasparenza), come modificato dal D.Lgs 97/2016, a mente del quale «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei

---

<sup>1</sup> Lo strumento è stato interessato da un significativo processo di revisione ad opera del D. Lgs. 97/2016 attraverso la previsione degli artt. 5 e 5 bis nel D. Lgs. 33/2013 e dalla successiva Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016

limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis».

Le successive disposizioni attuative (Circolare n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad integrazione della Circolare FOIA n. 2/2017) hanno fornito raccomandazioni operative che attengono ai seguenti profili:

- criteri applicativi di carattere generale;
- regime dei costi;
- notifica ai controinteressati;
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame;
- termine per proporre l'istanza di riesame;
- strumenti tecnologici di supporto.

Nel dettaglio, l'accesso generalizzato:

- può essere attivato da "chiunque" e, pertanto, non incontra limiti con riguardo alla legittimazione soggettiva;
- è gratuito (salvo il rimborso del costo sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali)
- è esercitabile relativamente "ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto"; ne deriva, dunque, che lo stesso si configura come autonomo e indipendente da un presupposto obbligo di pubblicazione. Ciò al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- deve essere esercitato presentando apposita istanza che non deve essere necessariamente motivata;
- può essere limitato unicamente per tutelare gli interessi pubblici e/o privati indicati dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, ovvero per rispettare il contenuto di norme che contemplino specifiche esclusioni.

L'ufficio destinatario dell'istanza è obbligato a darne comunicazione a eventuali soggetti contro interessati che possono presentare una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso civico. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con

provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, I.R.E. S.p.A. provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Laddove vi sia stato, invece, l'accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, I.R.E. S.p.A. è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare ricorso al giudice amministrativo (D.Lgs 33/2013 articolo 5, commi 7-9).

L'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso deve essere motivato con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'articolo 5 bis (tra cui la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali). In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Qualora il diniego afferisca alla protezione dei dati personali, il RPCT può chiedere un parere formale al Garante che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. È possibile in ogni caso ricorrere al Tribunale amministrativo regionale.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. ed in ottemperanza a quanto prescritto dalle direttive di ANAC, I.R.E. S.p.A ha provveduto ad inserire nell'homepage del proprio sito istituzionale [www.ireliguria.it](http://www.ireliguria.it) un'apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata "Società Trasparente", in cui vengono pubblicate con continuità tutte le informazioni oggetto di trasparenza nel rispetto delle esigenze di uniformità, confrontabilità e rielaborazione dei dati da parte degli utenti esterni.

Le richieste di accesso ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, come riportato sul sito istituzionale della Società, possono essere indirizzate al Responsabile della Trasparenza di I.R.E. S.p.A Dott. Marco Segni ad uno dei seguenti recapiti: e-mail [amministrazione@ireliguria.it](mailto:amministrazione@ireliguria.it) oppure via PEC: [irespa@legalmail.it](mailto:irespa@legalmail.it).

La pagina del sito istituzionale viene aggiornata specificando le procedure per accedere sia all'accesso civico "semplice" sia quelle relative al più recente accesso civico "generalizzato".

## **9. Inconferibilità ed incompatibilità**

Il Responsabile cura e verifica che siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 8 aprile 2013, n° 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

La delibera dell'A.N.AC. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili" ha fornito gli strumenti per superare i dubbi interpretativi e le difficoltà applicative della normativa sulla inconferibilità e incompatibilità, andando a chiarire il ruolo e le funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e andando a definire i confini e i margini di intervento dell'attività dell'ANAC.

Successivamente le "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l- quater, del d. lgs. n. 165 del 2001" (Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019) si sono pronunciate sul tema della rotazione straordinaria, tema che più volte l'Autorità ha affrontato, nei PNA 2016-2017 e 2018, soffermandosi, in un suo paragrafo sull'art. 3 del d. lgs. n. 39/2013 "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. Le inconferibilità di cui all'art. 3 hanno durata determinata e graduata: più lunga se la condanna è intervenuta per i reati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge n. 97/2001, meno lunga se intervenuta per tutti gli altri reati contro la P.A. Tale misura rientra tra quelle previste di natura preventiva (a tutela dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione) e non sanzionatoria. Per l'individuazione dei reati presupposto, atteso che il testo normativo è lacunoso e manca di individuare le fattispecie di illecito che l'amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione straordinaria, l'Autorità ha concluso di poter ritenere potenzialmente integranti le condotte corruttive anche i reati contro la Pubblica Amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d. lgs. n. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I del codice penale, nonché quelli indicati nel d. lgs. n. 235/2012, lasciando comunque alle amministrazioni la possibilità di considerare anche altre fattispecie di reati. Per tali reati, in materia di rotazione straordinaria, si ritiene obbligatoria l'adozione di detto

provvedimento laddove venga valutata positivamente la condotta corruttiva del dipendente. IRE si conformerà a tale indirizzo da applicarsi per analogia

La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in una sorta di vigilanza interna, mentre la vigilanza esterna viene invece condotta dall'Autorità nazionale anti-corruzione.

Con riferimento agli accertamenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, gli stessi si distinguono a seconda che trattasi di inconferibilità o incompatibilità, come di seguito esposto.

#### A) Inconferibilità

Al RPC è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Qualora, quindi, il RPC venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di accertamento.

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

L'attività di contestazione prevede due distinti accertamenti:

- 1) di tipo oggettivo relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità;
- 2) di tipo soggettivo relativo alla valutazione dell'elemento psicologico di colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 del decreto. Accertata, quindi, la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPC dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

L'atto di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito l'incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito a presentare

memorie a discolta, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni).

#### B) Incompatibilità

In tale caso, per il RPC, è previsto il dovere di avviare un unico procedimento, quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPC contesta all'interessato l'accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico. In questo caso l'accertamento è solamente di tipo oggettivo.

Con riferimento all'attività di verifica del RPC sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, l'art. 20 del decreto 39/2013 impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.

Tale dichiarazione rileva solo nell'ambito dell'accertamento che il RPC è tenuto a svolgere in sede di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei componenti l'organo conferente l'incarico, tenuto conto che, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. i requisiti necessari alla nomina, ovvero l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare.

In caso di dichiarazioni mendaci, si configurano diverse conseguenze:

1. responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;
2. impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto in quanto resa anche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

IRE SPA ha ritenuto di adeguarsi all'invito di A.N.AC. di accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione al fine di poter effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.

Ne consegue che il compito del RPC nell'ambito del procedimento sanzionatorio sarà più agevole, potendosi, ad esempio, dedurre:

- la responsabilità dell'organo conferente ogni volta che l'incarico dichiarato poi nullo sia stato conferito nonostante, dalla elencazione prodotta, fossero emersi elementi che, adeguatamente accertati, evidenziassero cause di inconferibilità o di incompatibilità;
- la buona fede dell'autore della dichiarazione, in caso di dichiarazione esaustiva. Con riferimento, però, a tale ultimo profilo, vale evidenziare che l'elemento psicologico del dichiarante non è preso in considerazione dal legislatore, il quale collega alla dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, l'inconferibilità di qualsivoglia incarico tra quelli previsti dal decreto, per il periodo di cinque anni.

Fermo restando che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4 del d.lgs. n. 39/2013), tuttavia IRE ritiene che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.

Il Responsabile dell'anticorruzione cura e verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 per evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di PA, nei confronti della stessa società.

## **10. Formazione del personale**

La legge 190/2012, così come il D.Lgs. 231/2001, riconosce alla formazione un ruolo fondamentale.

Per permettere, infatti, una concreta attuazione delle Misure per la prevenzione della corruzione è indispensabile che tutto il personale della Società sia correttamente informato, formato e sensibilizzato sui rischi connessi alle proprie attività lavorative e sia messo nelle condizioni di riconoscere i comportamenti contrari alla legge.

L'obiettivo finale è quello di creare, sempre più, un contesto sfavorevole non solo alla corruzione, ma anche a fenomeni di cattiva amministrazione e a comportamenti etica-

mente non corretti. Per questo, tutti gli interventi formativi, si sono basati sulla conoscenza del ruolo, della competenza e della responsabilità che ciascun individuo, in rapporto all'inquadramento aziendale e al potere decisionale esercitato, ha nel sistema di prevenzione della corruzione.

Per il primo anno di attuazione della normativa, la formazione è stata erogata da un soggetto esterno, il RINA Services S.p.A., a tutti i dirigenti, in quanto si è ritenuto che ogni settore svolgesse al proprio interno delle funzioni a rischio corruzione.

Successivamente è stata svolta una continua attività di sensibilizzazione da parte del RTAC nei confronti della Dirigenza.

Nel 2021 è stato effettuato da parte di tutti i dipendenti – con l'eccezione di alcuni che avevano già fatto in passato corso analogo – un corso di formazione generale in materia di protezione dei dati personali e rispetto della normativa Privacy, finalizzato ad aumentare la sensibilità dei dipendenti su tali aspetti ed a prevenire, grazie alla conoscenza degli aspetti normativi ed operativi, l'eventualità di illeciti.

L'obiettivo, per il prossimo anno, è quello di ridurre il dislivello di conoscenza e competenza sulla materia tra chi è in società da molti anni e chi da poco, in considerazione del fatto che le procedure di selezione del personale di I.R.E., pur essendo ad evidenza pubblica, non sono dei concorsi pubblici e pertanto non comprendono necessariamente, tra le materie di valutazione, la conoscenza della normativa pubblicitaria, essendo la società una società privata.

#### **11. Rotazione degli incarichi (ordinaria e straordinaria)**

La Legge 190/2012, in particolare il comma 5 lett b) e il comma 10 lett. b), nonché il PNA e i successivi aggiornamenti, hanno a più riprese ribadito lo specifico rilievo, quale ulteriore misura preventiva del rischio di corruzione, della rotazione degli incarichi di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione (c.d. "rotazione ordinaria"). Come chiarito da ANAC, tale misura implica una più elevata frequenza del turnover di tali tipologie di figure. Tuttavia tale rotazione non deve tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

In proposito si rileva che altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti relativi alla gestione di processi complessi.

Sulla scorta delle suddette indicazioni IRE, tenuto conto che la Società fa ampio ricorso

a sistemi di segregazione dei compiti e distinzione delle competenze – che trovano specifico riscontro nelle procedure aziendali approvate a cui i dipendenti debbono attenersi –, vista la concreta impossibilità di predisporre meccanismi di rotazione del personale che andrebbero sicuramente ad incidere in termini di perdita di efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, ha stabilito in primo luogo di applicare la misura in esame relativamente alla individuazione dei componenti delle “Commissioni esterne appositamente nominate”. Nell’ambito dei restanti processi la rotazione del personale viene attuata dalla Società in maniera non programmata, ove resa possibile in funzione delle esigenze organizzative aziendali.

La c.d. “rotazione straordinaria” è riferita ai casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva nei confronti di titolari di incarichi. In proposito IRE metterà in campo misure di rotazione straordinaria in caso di accertata condotta corruttiva dei dipendenti titolari di incarichi.

Si ricorda che al fine di stabilire l’applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza; a) dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001. La valutazione della condotta del dipendente da parte dell’Amministrazione è obbligatoria ai fini dell’applicazione della misura.

IRE avvierà detta valutazione al momento della conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. Codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell’atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

Dal momento che in molti casi i dipendenti non comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico, IRE formalizza l’obbligo per i dipendenti di comunicare all’amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. La Società procederà con il trasferimento del dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all’esito della valutazione effettuata, rilevi che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva, motivando adeguatamente il provvedimento con cui viene disposto lo spostamento.

## 12. Doveri di comportamento

IRE ha adottato dal 2015 un Modello ex 231/2001 e relativo Codice Etico, pubblicati sul sito di IRE. Le procedure del Modello sono state aggiornate nel 2020, mentre il Codice Etico è stato revisionato nel corso del 2021 in linea con Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, pubblicate da ANAC nel 2020, il cui ambito soggettivo non si limita solamente a quello previsto espressamente dal d.lgs. 165/2001, ma ricomprende anche tutte le amministrazioni, enti e soggetti in controllo pubblico tenuti all'adozione del PTPCT e/o di misure di prevenzione della corruzione passiva, e con il nuovo Codice di Comportamento aggiornato di R.L..

## 13. Conflitto di interessi

IRE è soggetta al disposto di cui al D.P.R. n. 62 del 2013, in considerazione del nuovo Codice di Comportamento di Regione Liguria, che estende il concetto di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 anche ai fornitori di Regione stessa, dunque anche a IRE. Alla luce di ciò ordinariamente le convenzioni con Regione Liguria richiamano il codice di comportamento del personale della Regione pubblicato sulla sezione trasparenza del sito regionale.

Tenuto conto di quanto sopra, IRE provvede a rendere edotto il personale coinvolto dell'obbligo di rispetto del Codice di Comportamento di Regione Liguria.

Il conflitto di interessi è una tematica affrontata da una molteplicità di norme e viene gestita da IRE sotto molteplici aspetti ed in relazioni a varie normative, che vengono sintetizzate come segue.

### *1. Astensione di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nei casi di conflitto di interessi:*

IRE, in alcune attività poste in essere, segue il procedimento amministrativo di cui alla 241/1990, che, all'art. 6 bis, prevede che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Tale misura viene gestita dal Responsabile dell'Ufficio di riferimento, destinatario dell'eventuale comunicazione, anche informale, che ne prende atto al fine della rassegnazione delle pratiche. Dal punto di vista del monitoraggio, il

Responsabile dell'ufficio è tenuto a dare comunicazione all'RPCT di eventuali situazioni di conflitto, laddove si verifichi la fattispecie, tuttavia, è cura dell'RPCT stesso richiedere espressamente, almeno due volte l'anno, informazioni al riguardo. Inoltre, sempre ai fini del monitoraggio, l'RPCT ha libero accesso a cartelle e file ove vengono disposte le assegnazioni.

#### II. Codice degli appalti e relative linee guida ANAC n. 15/2019

Le linee guida ANAC pubblicate a luglio 2019 hanno chiarito l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 42 del codice degli appalti, relativo al conflitto di interessi, specificando che lo stesso trova attuazione in tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto soglia e che lo stesso si applica anche ai contratti esclusi dall'applicazione del codice medesimo in quanto declinazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui all'articolo 4 e in forza della disciplina dettata dalla legge n. 241/90 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013. Al fine della gestione di tale fattispecie, relativa ad ogni singola procedura di gara (da intendersi in senso lato, dunque), verrà applicata una procedura simile a quanto previsto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990; il personale che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, si asterrà e informerà il relativo superiore o, nel caso della dirigenza, l'RPCT. Dal punto di vista del monitoraggio, il Responsabile dell'ufficio è tenuto a dare comunicazione all'RPCT di eventuali situazioni di conflitto, laddove si verifichi la fattispecie. Inoltre, sempre ai fini del monitoraggio, l'RPCT ha libero accesso a cartelle e file ove vengono disposte le assegnazioni, laddove presenti. Tale misura è integrata nel format di Richiesta di Acquisto dell'ambito della revisionata procedura acquisti (Mod. IRE-GST-F004 del 1 luglio 2022).

Per quanto concerne il conflitto di interesse in relazione alla formazione delle commissioni per l'affidamento dei contratti pubblici, IRE acquisisce, precedentemente alla relativa nomina, un'autocertificazione circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità, di conflitto di interesse e di astensione così come previsto dal regolamento di IRE "per la nomina delle Commissioni Giudicatrici" adottato in data 19/07/2019 ed aggiornato in data 09/11/2022. Parimenti viene acquisita apposita dichiarazione circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità e di conflitto di interesse per la nomina dei componenti del "Collegio Consultivo tecnico" per gli appalti pubblici sopra soglia di cui all'art. 6 del D.L. n. 76/2021 e ss.mm.ii.

ed alle Linee Guida emanate dal MIMS con Decreto 17.01.2022.

III.L. 190/2012 art. 1 comma 9 lett. e)

La Legge anticorruzione dispone che "Il piano di cui al comma 5 (PTPCT) risponde alle seguenti esigenze:

- [...];
- definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione".

Con riferimento ai soggetti che stipulano contratti con la società, nei contratti è previsto un richiamo al PTPCT e degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ove il soggetto incaricato dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; a tale riguardo a partire dal 2023 i contratti verranno integrati con la dichiarazione del soggetto incaricato di aver ricevuto e/o visionato sul sito [www.ire.it](http://www.ire.it) il Codice Etico di IRE e garantisce, nei rapporti con IRE di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto, il diritto di IRE di considerare il contratto risolto per grave inadempimento.

Con riferimento al monitoraggio si rinvia allo specifico paragrafo del presente Piano.

#### **14. Incompatibilità successiva (c.d. "pantouflage")**

Particolare attenzione è stata volta dal PNA 2018 alla "incompatibilità successiva" ( c.d. "pantouflage").

Premesso che il D.Lgs. n. 165/2001 si applica ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni così come individuate all'art. 1, co. 2 del Decreto stesso (tra cui non sono

ricomprese le società a partecipazione pubblica), la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici e quindi anche l'ambito di applicazione soggettiva del divieto del c.d. "pantouflage" è stato ampliato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, il quale prevede espressamente che "Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

In coerenza con quanto stabilito dal succitato art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, l'ambito applicativo della disposizione, è stato altresì oggetto di intervento espresso dell'ANAC con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 che ha approvato l'Aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione. L'ANAC ha infatti espresso in tale sede una chiara interpretazione per quanto concerne l'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali riferito agli enti di diritto privato in controllo pubblico, di cui all'art. 1, co. 2, lett c) del D.Lgs. n. 39/2013, quale è IRE.

In particolare ANAC ha specificato, al punto 9.2 della predetta delibera, che per tali soggetti privati sono certamente sottoposti al divieto di "pantouflage", tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 del medesimo decreto, gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali, mentre "non sembra invece consentita un'estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato articolo 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal D.lgs. n. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari". A tale ultimo proposito, ANAC ha ricordato che nelle linee guida di cui alla determinazione n.1134/2017, con riferimento alle società in controllo, è stata operata una distinzione tra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e di gestione. In coerenza a tale presupposto si ritiene dunque che unicamente i Direttori di IRE siano sottoposti all'applicazione dell'art.53, c.16 del D.lgs 165/2001, limitatamente alle specifiche deleghe con cui sono stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali (dovendosi intendere, in tal senso, che ci si riferisce ai poteri attribuiti dall'Organo Amministrativo ed oggetto di pubblicità *erga omnes* sul Registro delle Imprese).

Si osserva, infine, che il divieto di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 di cui trattasi

deve ritenersi applicabile solo in caso di avvenuto concreto ed effettivo esercizio da parte del dipendente di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto privato, così come evidenziato dall'Autorità al punto 9.3. della richiamata Delibera.

Sulla base di tali indicazioni normative e regolamentari – ai fini della corretta interpretazione e della chiara determinazione dell'ambito di applicazione a I.R.E. della norma di cui trattasi – si ritiene che i divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano ai soli amministratori, nonché ai direttori della Società in quanto muniti di poteri gestionali attribuiti con delibera dell'Organo Amministrativo; non si applicano invece agli altri dipendenti.

Quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, IRE invia una comunicazione a mezzo protocollo elettronico solamente ai soggetti interessati dalla normativa, come sopra circostanziata.

Inoltre, con riferimento agli incarichi conferiti all'esterno, i fornitori sono chiamati a sottoscrivere apposita dichiarazione nel DGUE/Modello di dichiarazione e, con riferimento alla procedura di selezione del personale nell'ambito soggettivo sopra descritto, è acquisita un'autodichiarazione in merito al divieto di pantouflage.

Considerato quanto previsto dal PNA 2022, in relazione al solo personale dirigente, si sta ipotizzando una integrazione nel codice etico di IRE, prevedendo da parte della dirigenza il rilascio di una dichiarazione in merito alla conoscenza della normativa, in prossimità del termine del contratto, oppure al momento dell'attivazione del contratto stesso, onde evitare successive azioni di rivalsa.

#### **15. Monitoraggio**

I Dirigenti e i Responsabili di Area coinvolti nelle attività a maggior rischio sono tenuti a procedere:

- 1) al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui sia responsabile la Società;
- 2) al monitoraggio dei rapporti tra la Società ed i soggetti che, con la stessa, stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche segnalando eventuali relazioni di cui vengono a conoscenza di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Società.

Tali dati devono essere trasmessi con cadenza annuale, entro il 30 novembre, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione.

IRE, in linea con quanto previsto dalla legge n. 190/2012 (con l'inserimento dall'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n.179), dal D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, nonché dal D.Lgs. 72/2015, nell'ambito del presente Piano adotta una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni relative a condotte illecite o irregolari, al fine di regolamentare le modalità di segnalazione, lo svolgimento delle attività istruttorie per l'accertamento delle circostanze segnalate, il coinvolgimento dei diversi soggetti ed organi interni ed esterni per l'attuazione delle azioni successive, nonché assicurare la miglior tutela per il segnalatore.

Le modalità previste in procedura si conformano alle Linee Guida emanate in materia dall'ANAC con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (c.d. *whistleblower*). Le disposizioni contenute nella procedura si applicano alle segnalazioni provenienti da tutti i dipendenti della società, nonché a coloro che a qualsiasi titolo operano e collaborano con IRE (lavoratori e collaboratori di imprese appaltatrici di opere o di beni e servizi a favore di IRE). Lo scopo della procedura, oltre a quanto sopra riportato, è anche quello di favorire le condizioni in cui tutti i soggetti che operano in IRE si possano sentire coinvolti e stimolati nel segnalare casi di corruzione e/o di malfunzionamento, contribuendo fattivamente ad un processo di rivelazione di situazioni pregiudizievoli alla società e, più in generale, all'interesse pubblico, nonché di prevenzione dei rischi.

Con "Segnalazione" si intende qualsiasi comunicazione, pure se trasmessa in forma anonima, inoltrata attraverso i canali definiti successivamente, con cui vengono riferiti fatti o comportamenti, anche omissivi, contrari a leggi, regolamenti, al Modello di OGC ed al Codice Etico di IRE, o comunque relativi ad un malfunzionamento delle attività poste in essere da IRE. Le Segnalazioni ricomprendono quindi fattispecie non ristrette alle sole violazioni delle norme penali vigenti in materia di corruzione, ma sono estese anche alle diverse situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci ed è comunque necessario che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi a supporto riscontrabili.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, prioritariamente all'indirizzo individuale di posta elettronica [segni@ireliguria.it](mailto:segni@ireliguria.it) o attraverso posta ordinaria, specificando in tal caso "riservata personale" sulla busta. Nel rispetto delle garanzie di riservatezza, tale casella è accessibile solamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione in virtù di opportuni requisiti di sicurezza dei sistemi informativi aziendali; allo stesso è affidata anche la protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

Se la segnalazione riguarda il RPC dovrà essere inoltrata direttamente all'OdV, che si attiverà per le opportune verifiche e conseguenti comunicazioni.

Con riferimento all'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), si segnala che il PNA 2016 ed i successivi aggiornamenti hanno previsto l'obbligo di indicare all'interno del PTPC il soggetto cui compete la responsabilità in ordine all'inserimento ed all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA).

IRE ha individuato come RASA il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Dott. Marco Segni.

#### **16. Relazione dell'attività svolta**

Il Responsabile della prevenzione e corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno e comunque nei termini stabiliti dalle normative al tempo vigenti sottopone agli Organi di *governance* una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito *internet* nella sezione "Amministrazione Trasparente" (art. 1, comma 14, L. n. 190/2012).

#### **17. Programmazione triennale**

Nel corso del triennio si continuerà a procedere con l'aggiornamento della mappatura dei rischi anche in relazione alle possibili riorganizzazioni aziendali, con l'integrazione delle procedure anche in relazione all'aggiornamento del modello ex D. Lgs. 231/2001, e alle indicazioni del PNA 2022. Il tutto nell'ottica di prevedere l'utilizzazione del PTPC quale strumento di raccordo finale per il monitoraggio delle azioni di miglioramento individuate, anche in relazione ai sistemi antifrode e di controllo previsti per la gestione dei fondi strutturali. La mappatura dei processi e la relativa analisi di valutazione del rischio verrà ulteriormente aggiornata a seguito delle indicazioni previste dal PNA 2022 e verrà svolta una analisi delle misure specifiche di mitigazione del rischio e del relativo monitoraggio.